

**AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO**  
**ORDINANZA N.14**


- Vista la propria ordinanza N. 10 del 20/04/2002;
- Considerato che, a seguito di sopralluoghi effettuati dalla Direzione Sicurezza Ambiente e Qualità, è stato rilevato che permangono la presenza di diversi materiali, attrezzature ed imbarcazioni depositati sulla via del Molo Mediceo;
- Ritenuto di dover disporre in merito all'allontanamento dei materiali di cui sopra, sia per ragioni di sicurezza che di decoro;
- Visto l'art. 6 lett.a Legge 84/94

**ORDINA**

- Art. 1-** E' fatto obbligo ai proprietari dei materiali, attrezzature ed imbarcazioni, citati in premessa di provvedere allo sgombero degli stessi entro 7 gg. dalla data di ricevimento della presente. In difetto, lo sgombero sarà effettuato d'ufficio da questa Autorità Portuale, con addebito delle relative spese ai rispettivi proprietari.
- Art. 2-** E' fatto divieto di depositare qualunque tipo di materiale e attrezzature nelle zone pubbliche del Porto Mediceo senza autorizzazione scritta di questa Autorità Portuale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza.

I trasgressori verranno puniti ai sensi dell'art. 1174 Cod. Nav.

  
**IL PRESIDENTE**  
**(Rag. Nereo Marcucci)**

Livorno, li 09/05/2002